

**D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

*Parte Speciale - 4- Reati tributari*

Edizione 2020

**INDICE**

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO .....	1
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	1
(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231) .....	1
1. Le fattispecie di Reato (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001).....	3
2. Funzione della Parte Speciale - 4 - .....	10
3. Reati tributari e D.lgs 231/2001 .....	11
4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale.....	13
5. Regole generali.....	14
5.1 Principi generali di comportamento .....	14
6. Procedure specifiche .....	16

### **1. Le fattispecie di Reato (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001)**

L'art. 39 del Decreto Legge 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale") ha aggiunto i reati tributari al novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'articolo 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie all'ente che integri alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000.

È pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari (si ricorda che l'elenco dettagliato e completo dei Reati è inserito nell'Allegato F contenente la "Lista dei Reati").

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quinquiesdecies.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)**<sup>1</sup>

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, avvalendosi di documentazione relativa a operazioni inesistenti, si indichino, nelle dichiarazioni dei redditi relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La dichiarazione dei redditi, in questo caso, oltre a essere infedele è anche "fraudolenta" perché supportata da documentazione falsa, idonea a ostacolare l'attività di accertamento o, comunque, ad avvalorare la non veritiera esposizione dei dati in essa indicati.

La definizione di fattura o documento emesso per operazioni inesistenti è fornita dall'art. 1 lett. a) del D.Lgs. 74/2000: «*per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono*

---

<sup>1</sup> Art. 2 D.Lgs. 74/2000

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

*l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».* Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Ricapitolando:

- a. operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte;
- b. documenti indicanti corrispettivi o iva in misura superiore a quella reale;
- c. oppure operazioni riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.

L'oggetto materiale del Reato è costituito dalle fatture e da documenti equivalenti (es. parcelle) o dagli altri documenti cui la normativa tributaria attribuisce rilievo probatorio, quali ricevute fiscali, scontrini fiscali, note di credito e di addebito, documenti di trasporto, schede carburante.

L'inesistenza della fattura può essere oggettiva, qualora la stessa documenti operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, oppure soggettiva, qualora l'operazione documentata sia intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima.

Il Reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed è una fattispecie delittuosa di tipo commissivo, che si realizza in due distinti momenti:

- 1) la realizzazione di una condotta propedeutica e strumentale rispetto all'azione tipica del reato, consistente nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) la successiva indicazione di elementi passivi fittizi, in una dichiarazione, ai fini di evadere le imposte sui redditi o l'I.V.A.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, ossia, dal prefissato fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per il delitto in oggetto è prevista la pena della reclusione da quattro a otto anni per l'autore del delitto ed è stata ora introdotta, nei confronti dell'azienda, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento** quote.

Tuttavia, a norma del successivo comma 2-bis, si applica una diminuzione della pena e della sanzione qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila; in tali casi, oltre alla reclusione per l'autore del delitto, è prevista una sanzione pecuniaria fino a **quattrocento** quote per l'azienda.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)<sup>2</sup>**

Tale reato si configura quando, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, compiendo operazioni simulate oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti (i.e. idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria), si dichiarino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma specifica, poi, le soglie di punibilità utili a integrare la fattispecie delittuosa e precisa che il reato è perseguibile quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:

- l'imposta evasa è superiore a euro trentamila per ciascuna imposta;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore a euro un milione cinquecentomila; oppure, l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La condotta costitutiva del delitto si articola in due elementi distinti: la non veritiera dichiarazione e l'utilizzazione di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento.

Anche in questo caso è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo (ex art. 6 D.Lgs. 74/2000).

Il secondo e il terzo comma precisano che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o

---

<sup>2</sup> Art. 3 D.Lgs. 74/2000

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

sono detenuti a fini di prova e che, invece, non rientrano tra i mezzi fraudolenti le mere violazioni degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (scontrini fiscali, documenti di trasporto etc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, né la mera indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali.

La Corte di Cassazione<sup>3</sup> ha avuto modo di evidenziare che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'art. 15 c.p.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)**<sup>4</sup>

Il delitto in esame punisce chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Anche in questo caso l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che consiste nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensivo della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta punita consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali falsi. La realizzazione di tale condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera dell'emittente e vengano consegnati o spediti a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla realizzazione del falso. Non rileva, invece, che il fruitore del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, essendo questa una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. È sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

---

<sup>3</sup> Cass. Pen. Sent. 12455/2012

<sup>4</sup> Art. 8 D. Lgs. 74/2000

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Oggetto materiale del reato è la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti (*cfr. supra*).

Il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizzi un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale.

Nel caso dell'art. 8 è configurabile il tentativo, purché siano stati compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco diretti a commettere il delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (ad esempio la predisposizione delle fatture o il tentativo di spedirle a terzi).

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è prevista la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**.

Tuttavia, a norma del successivo comma 2-bis, si applica una diminuzione della pena e della sanzione qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila. In tali casi, oltre alla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per l'autore del delitto, è prevista una sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote** per l'azienda.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)**<sup>5</sup>

La condotta che integra il reato in esame consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria l'accertamento e la determinazione del reddito o del volume d'affari.

La fattispecie, dunque, è posta a tutela e garanzia di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato comune, ossia che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione propria o di terzi. Esempio di tale seconda possibilità è la condotta del lavoratore dipendente che distrugge la contabilità della propria azienda, favorendone l'evasione.

---

<sup>5</sup> Art. 10 D.Lgs. 74/2000

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Per scritture contabili si intendono: libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili. Mentre tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, rilevano le fatture emesse, le fatture d'acquisto, le ricevute fiscali, gli scontrini fiscali, le bolle di accompagnamento.

Per realizzare il delitto in oggetto è richiesto il dolo specifico, finalizzato ad evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione dell'IVA o delle imposte sui redditi.

Trattandosi di un reato di evento e non operando l'esclusione di cui all'art. 6 del D.lgs. 74/2000, è punibile il tentativo, nell'ipotesi in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili, l'Amministrazione finanziaria riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla scorta di altri elementi.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)**<sup>6</sup>

Il delitto in oggetto, al primo comma, punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte -o di sanzioni e interessi relative alle imposte medesime- di importo superiore a 50.000,00 euro, alieni in maniera simulata o compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva degli importi dovuti.

Elemento oggettivo del reato è, quindi, l'alienazione simulata oppure il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui, mentre l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella volontà e consapevolezza di sottrarsi al pagamento delle imposte o delle sanzioni.

Il secondo comma della norma punisce la c.d. "*frode in transazione fiscale*", ossia la condotta di chi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, indica falsi elementi attivi o passivi per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, al fine di ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi.

---

<sup>6</sup> Art. 11 D.Lgs. 74/2000

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Sebbene la norma preveda, in relazione all'ammontare delle somme evase, una gradazione della pena per l'autore del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni quando l'ammontare complessivo è compreso tra 50.000,00 e 200.000,00 euro, e reclusione da un anno a sei anni qualora l'importo sia superiore a euro 200.000,00), tale gradazione non è invece prevista per l'azienda, la quale è punita con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, indipendentemente dall'ammontare complessivo del pagamento cui il soggetto si è sottratto.

\*

Il D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto anche una sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di "dichiarazione infedele" (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e fino a quattrocento quote per i delitti di "omessa dichiarazione" (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e "indebita compensazione", quando questi siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*».

## **2. Funzione della Parte Speciale - 4 -**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, Dipendenti, nonché dai Consulenti di D-Link Mediterraneo s.r.l., come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

La presente Parte Speciale, partendo da un'analisi della struttura dei reati tributari e dai loro rapporti con il D.lgs 231/2001, ha la funzione di individuare le attività sensibili e di definire, quindi, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei suddetti reati, assicurando anche trasparenza e correttezza nella conduzione dell'attività aziendale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Destinatari (Dipendenti, Organi Sociali e Consulenti di DMED) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **3. Reati tributari e D.lgs 231/2001**

L'articolo 39, comma 2, del D.L. 124/2019 ha inserito i reati tributari nel catalogo dei Reati di cui al D.lgs 231/01, pertanto, la consumazione di tali Reati è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

La nuova norma prevede la responsabilità degli enti non solo nei casi di condotte fraudolente in materia di IVA ma anche in materia di imposte sui redditi.

Come già accennato, in relazione alla commissione dei delitti sopra illustrati (*cf. cap. 1 supra*), la norma prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di lieve entità, ex art. 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di lieve entità, ex art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Si sottolinea, inoltre, che a norma del secondo comma del neo introdotto articolo 25 quinquiesdecies, tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, in seguito alla commissione di tali delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, a norma del terzo comma, per tutti i delitti sopra indicati sono previste le seguenti sanzioni accessorie:

1. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
2. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
3. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **4. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale**

I principali Processi Sensibili sono elencati nel capitolo 4 della Parte Generale.

## **5. Regole generali**

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice etico di DMED nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

### **5.1 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di DMED (e dei Destinatari, Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
3. occultare o distruggere documenti contabili;
4. porre in essere qualsivoglia artificio che porti l'azienda a produrre dichiarazioni fraudolente, mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;

5. porre in essere condotte che portino l'azienda a sottrarsi in maniera fraudolenta al pagamento di ogni genere di imposta.

Si richiamano, inoltre, le regole di comportamento previste nelle Parti Speciali del Modello n. 1, 2 e 3.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi di spesa e investimento;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;
- massima riduzione dell'utilizzo di denaro contante.

## **6. Procedure specifiche**

- a) Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte generale del Modello, anche le procedure previste nelle Parti speciali n. 1, 2, e 3 da intendersi qui richiamate.
  
- b) L'azienda prevede, inoltre, le seguenti procedure utili a prevenire eventuali illeciti tributari/fiscali:
  - 1. La revisione contabile e l'analisi della dichiarazione dei redditi è affidata ad una società esterna.
  
  - 2. Il ciclo attivo e il ciclo passivo sono proceduralizzati e prevedono l'utilizzo del sistema gestionale (il cui accesso è regolato da specifiche autorizzazioni).
  
  - 3. Tutti i dati vengono inseriti nel sistema, che registra ogni accesso, l'utente e l'attività svolta.
  
  - 4. Per l'analisi e il calcolo delle imposte viene utilizzato un software specifico.
  
  - 5. La movimentazione bancaria è controllata e gestita dall'ufficio Finance. Solo due persone hanno accesso ai conti per consultazione, inserimento dati e modifiche, mentre il potere autorizzativo è riservato al procuratore.
  
  - 6. L'utilizzo del contante è ridotto al minimo.

### **7. I controlli dell'OdV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.